

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 94

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

—————

Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie nei
luoghi di lavoro e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I processi di frammentazione e corporativizzazione degli interessi, che ormai attraversano le moderne società in Italia, in Europa e nel mondo, e che per certi versi riducono sempre più coesione e l'identità sociale, individuale e collettiva, stanno determinando una corrispondente crisi delle forme di rappresentanza, sia sociale sia politica, come è testimoniato, per un verso, dal proliferare delle sigle sindacali e, dall'altro, dalla diminuzione degli iscritti alle organizzazioni sindacali.

L'approvazione di un provvedimento sulle rappresentanze sindacali può rappresentare la opportunità per avviare un processo di ricomposizione, per via politica, della rappresentanza sociale del mondo del lavoro salariato. Nella stessa ottica, in una fase caratterizzata dalla cosiddetta disaffezione dalla politica, e dal distacco tra le masse e le istituzioni, lo stesso provvedimento può rappresentare un efficace antidoto alle tendenze in atto, riaprendo un circuito virtuoso di ripresa partecipativa e di recupero della democrazia in generale, che crediamo sia un obiettivo condiviso da tutti.

Il fatto che alle elezioni delle RSU svoltesi lo scorso anno nel settore pubblico, che avrebbero dovuto celebrare il *de profundis* dei sindacati confederali, abbiano partecipato l'80-90 per cento dei lavoratori interessati sta a significare che si è in presenza di un segnale di rinnovato interesse e cioè che la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori e dei cittadini in generale non viene meno se si creano condizioni ed obiettivi avvertiti e vissuti come credibili e realistici.

Entrando nel merito della proposta di legge, ci limiteremo a svolgere alcune considerazioni evitando ogni approccio speciali-

stico e svolgendo sintetiche riflessioni di ordine politico-sindacale.

I cardini della proposta sono almeno cinque.

Il primo è rappresentato dal rapporto legge-contrattazione. A questo problema, che è molto delicato, la soluzione trovata è stata quella di definire un criterio generale, che ritornerà in ogni aspetto della proposta di legge, che privilegia la trattazione affidando in prima battuta all'accordo tra le parti - cioè, ad un rapporto pattizio - la possibilità di definire scelte e discipline. Centralità della trattazione, dunque, ma sempre sostenuta da una legge chiara: verranno definiti per legge i cardini, i criteri ed i riferimenti entro cui la trattazione può svilupparsi qualora non vi sia accordo; quindi, dopo - e solo dopo! - interverrebbe in un tempo determinato il Governo con un proprio atto ed in conformità ai criteri prima indicati.

Il secondo cardine è rappresentato dalla certezza e dalla possibilità di far valere il diritto ad eleggere i propri rappresentanti con regole valide per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati e prescindendo dalle dimensioni aziendali.

In questo senso troviamo apprezzabile l'obiettivo di ricomporre e di unificare il mondo del lavoro anche dal punto di vista dei diritti sindacali, in particolare le norme relative alle RSU interaziendali, cioè nelle aziende con meno di quindici addetti, anche se riteniamo opportuno eliminare alcune genericità e le difficoltà nella traduzione operativa.

Il terzo punto è così riassumibile: fondare la rappresentatività su criteri e indici oggettivi e quantificabili riguardo agli iscritti ed ai voti.

Il quarto punto è quello che riguarda poteri e diritti. Da questo punto di vista, l'obiettivo che ci si è posti è stato quello di salvaguardare il doppio livello di contrattazione, nazionale ed integrativo. Anche in questo caso, la scelta fatta è stata quella di privilegiare come sovraordinato il contratto nazionale, nel senso che in quella sede - alla cui definizione partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative - si fissano anche ambiti e contenuti della contrattazione aziendale. Si affida altresì alle RSU piena titolarità alla contrattazione aziendale. Per garantire un raccordo con il contratto nazionale, le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti assistono le RSU.

Il quinto punto è un problema delicatissimo: è quello che riguarda la validità *erga omnes* e il *referendum*. Nel testo si stabilisce per legge che i contratti hanno piena validità e sono quindi estensibili e applicabili a tutti i lavoratori se sono firmati da organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 51 per cento tra iscritti e voti o il 60 per cento dei voti; per gli accordi aziendali, se tali contratti sono firmati dalla maggioranza dei membri delle RSU. Resta aperto il problema della verifica del consenso dei lavoratori,

questione delicatissima ma ineludibile, non solo per ovvi motivi di democrazia ma soprattutto per la considerazione che un accordo sottoscritto da alcuni rappresentanti che concerne tutti i rappresentati, cioè i lavoratori iscritti e non iscritti (*l'erga omnes* di cui si tratta), deve essere verificato tramite *referendum* qualora un sindacato rappresentativo, una quota di rappresentanza sindacale unitaria o una quota di lavoratori lo richieda. Non si tratta solo di un problema di democrazia, ma di un tassello di un mosaico in cui tutto si tiene. Rispetto alle modalità attuative, del resto, si propone lo stesso criterio indicato prima per cui si affida alla contrattazione il compito di definire modalità e termini e, solo in assenza di un accordo tra le parti, entro un tempo determinato, il Governo interviene con proprio decreto.

Su questo tema auspichiamo una discussione approfondita ma celere per poter offrire in tempi rapidi al Paese ed al mondo del lavoro un provvedimento che contiene un complesso di regole da tutti auspicato e sollecitato, ma soprattutto in grado di riaprire il circuito della partecipazione nelle aziende e nel Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie)

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze

sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.

Art. 2.

(Promozione delle rappresentanze sindacali unitarie)

1. Il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni a tal fine indette compete, congiuntamente o singolarmente, alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità produttive o amministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge l'elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell'unità sia comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti.

2. Il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetta alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente.

3. Il diritto di presentare le liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa cui aderisca, mediante firme apposte in calce

alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nell'unità stessa.

Art. 3.

(Disciplina elettorale)

1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscono la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;

c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;

d) periodicità triennale delle elezioni;

e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

g) invalidità della consultazione nel caso abbiano partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenersi entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;

h) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

i) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori;

l) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

m) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino a quindici dipendenti.

2. Della indizione delle elezioni di cui al presente articolo è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse.

3. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla proclamazione dei risultati.

4. La commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle elezioni, è composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata è nominato, contestualmente, un rappresentante supplente.

5. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 8, comma 7, o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.

6. I comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 8, comma 7, comunicano, entro trenta giorni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno.

7. Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate, nuove elezioni.

Art. 4.

(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria)

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 1 è composta:

a) nelle unità produttive o amministrative fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;

b) nelle unità produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;

c) nelle unità produttive o amministrative da cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque componenti;

d) nelle unità produttive o amministrative da duecentouno a tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera *c)*, cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;

e) nelle unità produttive o amministrative con più di tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera *d)*, cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento.

2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di

liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3. Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria.

3. Per l'elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si procede all'istituzione di apposito collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.

4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3.

5. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonchè dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.

6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all'interno della medesima unità produttiva o amministrativa.

Art. 5.

(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti)

1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione, con l'assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative, i diritti all'informazione previsti da norme e da contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati.

2. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:

a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;

2) evoluzione occupazionale aziendale;

3) sicurezza e ambiente di lavoro;

4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di promuovere *referendum*, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge.

4. Fatte salve le condizioni di maggior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso:

a) nelle unità produttive o amministrative fino a duecento addetti, alle ore annue corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti dell'unità di riferimento;

b) nelle unità produttive o amministrative con più di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:

1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento, per la quota di addetti compresa fra duecentouno e tremila;

2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di duecento, per la quota di addetti superiore a tremila.

5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell'unità produttiva o amministrativa.

6. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.

7. Nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo.

8. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

9. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono prorogati per un periodo massimo di tre mesi.

10. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Diritti delle associazioni sindacali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20

maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Competenza della magistratura del lavoro)

1. Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

*(Rappresentatività sindacale
a livello nazionale, regionale,
provinciale e aziendale)*

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento.

2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo comma, fatto salvo il caso di cui al comma 4, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni, desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale degli iscritti dell'ambito considerato, nonché dal

numero di sottoscrizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 4, nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito considerato. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento.

4. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. È considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale.

6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.

8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio ambito territoriale, procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione

le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore alla metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.

10. I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Adesione alle organizzazioni sindacali)

1. Ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.

2. La cessione del credito di cui al comma 1 ha validità quadriennale. In caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

3. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico

nazionale, di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 8, i dati così raccolti.

4. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma 1.

5. Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purchè raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 10.

(Efficacia dei contratti collettivi)

1. I contratti collettivi nazionali producono effetti nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, qualora siano sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso almeno il 51 per cento inteso come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. Gli accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali unitarie nelle unità produttive o amministrative obbligano i datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i lavoratori.

2. Ai contratti collettivi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.

3. I contratti collettivi nazionali di cui al comma 1, nonchè i contratti aziendali, sono immediatamente produttivi di effetti.

4. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative ai sensi dell'articolo 8 disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva dei contratti di cui al comma 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) possibilità che la richiesta di consultazione provenga dalle organizzazioni firmatarie dei contratti;

b) possibilità che la richiesta di consultazione provenga da una o più organizzazioni sindacali rappresentative o da un *quorum* significativo di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;

c) diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla consultazione;

d) definizione del termine entro cui la consultazione deve essere richiesta e del tempo necessario per il suo svolgimento, che ha luogo comunque non oltre sessanta giorni dalla stipula del contratto, prevedendo in ogni caso un termine non inferiore a trenta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni di cui alla lettera b) del presente comma;

e) chiarezza del quesito da sottoporre ai lavoratori;

f) definizione dei *quorum* di partecipazione e di espressione della volontà dei lavoratori, ai fini della validità della consultazione;

g) definizione delle modalità di organizzazione e pubblicità della consultazione;

h) definizione delle modalità delle operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza dell'espressione della volontà dei lavoratori.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 8, emana, nei tre mesi successivi, un regola-

mento contenente la disciplina della consultazione dei lavoratori sulla base e in coerenza con i criteri di cui al medesimo comma 4.

6. Le modalità di organizzazione delle eventuali consultazioni dei lavoratori sono definite in sede di contrattazione tra le parti.

Art. 11.

(Rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro)

1. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tiene conto del numero delle imprese associate, del personale impiegato presso le stesse imprese, nonché della diffusione territoriale di queste ultime.

Art. 12.

(Norme transitorie e finali)

1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le rappresentanze eventualmente già elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti decadono una volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell'articolo 1.

2. Nella prima fase di applicazione della presente legge, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare nei successivi sessanta giorni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL e le organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei principi di cui all'articolo

3, comma 1, e tenendo conto della disciplina contrattuale prevalente in materia.

3. Il decreto di cui al comma 2 si applica esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, o eventuali accordi tra le parti che integrano i contratti collettivi nazionali precedentemente stipulati, non rechino disposizioni sufficienti in relazione ai principi di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Il primo mandato delle rappresentanze sindacali unitarie può essere fissato con durata ridotta, rispetto al termine ordinario di tre anni, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera e).

5. Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali attualmente vigenti e, comunque, diverse da quelle previste dai commi 1 e 4 dell'articolo 9, mantengono la loro efficacia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, l'assistenza alle rappresentanze sindacali unitarie nella contrattazione di cui all'articolo 5, comma 1, è prestata anche dalle organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

